

C O N V E N Z I O N E
**CHE REGOLAMENTA IL SERVIZIO PRESTATO DAL CORPO DI POLIZIA DI AGNO,
BIOGGIO E MANNO
NEL COMUNE DI VERNATE**

Richiamata la convenzione che regola la collaborazione intercomunale tra i comuni di Agno, Bioggio e Manno per la gestione di un corpo di polizia intercomunale, approvata dai Consigli comunali dei tre comuni in data 29 maggio 2007, rispettivamente 11 giugno 2007,

considerato che la citata Convenzione autorizza i Municipi dei Comuni di Agno, Bioggio e Manno a estendere il servizio di polizia in altri comuni;

si stipula la presente convenzione:

Art. 1 Scopo

Fra i Comuni di Agno, Bioggio e Manno, rappresentati dai rispettivi municipi, e il Comune di Vernate è stipulata la presente convenzione che ha per scopo di disciplinare il servizio di polizia sul territorio giurisdizionale del Comune di Vernate

Art. 2 Prestazioni fornite

Il Corpo di polizia di Agno, Bioggio e Manno (detto in seguito Corpo) effettua le seguenti prestazioni di servizio nel Comune di Vernate:

- controlli del traffico fermo e in materia di circolazione stradale;
- controlli di prevenzione notturni nell'ambito delle ronde programmate per i comuni di Agno, Bioggio e Manno;
- interventi ad hoc richiesti in occasione di eventi straordinari (manifestazioni di grande richiamo, ecc.)

Sono esclusi altri interventi per infrazioni a norme/leggi/regolamenti cantonali o comunali.

Art. 3 Coordinamento del servizio

Il comandante del Corpo pianifica i servizi da svolgere nel Comune di Vernate.

Art. 4 Procedure contravvenzionali e incasso multe

Il Corpo è autorizzato a notificare rapporti di contravvenzioni nel comprensorio giurisdizionale di Vernate, curare la procedura e provvedere all'incasso delle multe.

Art. 5 Costo del servizio

Il Comune di Vernate versa annualmente al Corpo per le prestazioni fornite l'importo forfettario di fr. 20'000.00.(IVA inclusa).

Art. 6 Rapporto di servizio

Il comandante del Corpo presenta un riassunto mensile dei controlli effettuati nel Comune di Vernate e un rapporto dettagliato su eventuali casi di intervento che devono essere riferiti all'autorità comunale.

Art. 7 Durata e disdetta

La presente convenzione ha durata indeterminata e può essere disdetta con il preavviso di 6 mesi dai Municipi di Agno Bioggio e Manno congiuntamente o dal Comune di Vernate.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore il 1° maggio 2010.

* * * * *

Approvata dal Municipio di Agno con risoluzione del

	<i>PER IL MUNICIPIO DI AGNO</i>	
<i>Il Sindaco</i>		<i>Il Segretario</i>
<i>Mauro Frischknecht</i>		<i>Flavio Piattini</i>

Approvata dal Municipio di Bioggio con risoluzione del

	<i>PER IL MUNICIPIO DI BIOGGIO</i>	
<i>Il Sindaco</i>		<i>Il Segretario</i>
<i>Mauro Bernasconi</i>		<i>Massimo Perlasca</i>

Approvata dal Municipio di Manno con risoluzione del

PER IL MUNICIPIO DI MANNO

Il Sindaco

Il Segretario

Giancarlo Bernasconi

Paolo Vezzoli

Approvata dal Municipio di Vernate con risoluzione 22 del 19 gennaio 2010

PER IL MUNICIPIO DI VERNATE

Il Sindaco

Il Segretario

Giovanni Cossi

Matteo Dotta